

N. 00201/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01068/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1068 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

S.I.M.P. Srl, Gabriele Corciulo, Gioia Narpozzi, Marino Narpozzi, rappresentati e difesi dall'avv. Gabriele Testa, con domicilio presso la Segreteria di questo Tribunale ai sensi dell'art. 25 del Codice del Processo Amministrativo;

contro

Comune di Padova, rappresentato e difeso per legge dagli avv. Vincenzo Mizzoni, Alessandra Montobbio, Marina Lotto, Paolo Bernardi, Alberto Bicocchi, Paola Munari, con domicilio presso la Segreteria di questo Tribunale ai sensi dell'art. 25 del Codice del Processo Amministrativo

nei confronti di

Paolino Pellegrini, Adriano Minozzi, rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Acerboni, Sabrina Rampazzo, con domicilio eletto presso Francesco Acerboni in Mestre-Venezia, via Torino, 125;

per l'annullamento,

per quanto concerne il ricorso principale,

1. del permesso di costruire datato 19/07/2011 n. 1829/11, rilasciato dal Comune di Padova ai sigg.ri Pellegrini Paolo e Minozzi Adriano “... *per procedere ai lavori di ristrutturazione edilizia, con cambio di destinazione d'uso da commerciale a residenziale, per la realizzazione di n. 4 alloggi al piano primo (ammessato) nell'immobile sito in via degli Zabarella 64..*”.

2. di ogni altro atto (anche non noto) presupposto, comunque facente parte del procedimento al cui esito è stato emesso l'anzidetto permesso di costruire e segnatamente i seguenti:

2 a) del provvedimento datato 18-19/07/2011 con il quale è stata concessa (in relazione al progetto licenziato dal p.d.c.) “... la deroga di cui all'art. 119 – comma 1 – del Regolamento Edilizio relativamente alla minore altezza di metri 2,20 di tutti i locali in luogo di metri 2,70 minima prevista” ;

2 b) dell'art. 119, primo comma, del Regolamento edilizio del Comune di Padova ove si prevede che: “Nel caso di interventi su edifici esistenti alla data di entrata in vigore del presente R.E. potrà essere concesso,di mantenere o migliorare le caratteristiche ed i parametri esistenti, anche se difformi dalle caratteristiche e dai parametri di abitabilità previsti nel presente R.E. in relazione alla destinazione di progetto”; nonché le norme del medesimo Regolamento (artt. 106 ss) che prevedono ai fini dell'abitabilità dei locali requisiti e/o parametri

igienico-sanitari minimi inferiori a quelli stabiliti dalla normativa statale di cui al D.M. 05/07/1975.

Nonché per l'accertamento dell'illegittimità/illiceità dell'intervento edilizio permesso dagli atti predetti.

per l'annullamento a seguito della proposizione di successivi motivi aggiunti:

- del provvedimento datato 09-15/05/2013 prot. n. 0128013 del Capo Settore Edilizia del Comune di Padova (ad oggetto "integrazione motivazioni permesso di costruire – Pratica n. 1829/2011) con il quale si "dispone di integrare, come sopra indicato, le motivazioni del permesso di costruire n. 1829/2011 rilasciato in data 19/07/2011 ai Sigg. ri Pellegrini Paolo e Minozzi Adriano.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Padova e di Paolino Pellegrini e di Adriano Minozzi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2014 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I ricorrenti sono proprietari esclusivi di alcune unità immobiliari facenti parte dell'edificio condominiale (denominato "Condominio Lira") sito nel centro storico di Padova.

Nell'ambito dello stesso Condominio i soggetti controinteressati (i Sigg.ri Minozzi Adriano e Pellegrini Paolino) avevano acquistato (per decreto 19/02/2010 del Tribunale di Padova – Sezione Fallimentare) la proprietà dell'unità immobiliare di circa 262 mq., ubicata nel piano ammezzato, già oggetto della concessione edilizia in sanatoria 30/04/1991 - richiesta dall'originario proprietario - al fine di trasformare i locali al primo piano/mezzanino (originariamente uniti ai sottostanti negozi, quali locali per il deposito delle merci) in un'unità separata e destinata ad ufficio.

In data 24/03/2011 gli attuali proprietari presentavano una domanda di permesso di costruire n. 1829/11 per la ristrutturazione edilizia dell'anzidetta unità immobiliare, con modificazione della destinazione d'uso da direzionale a residenziale, al fine di realizzare n. 4 unità abitative.

Avendo ritenuto inesistenti i presupposti per la concessione della deroga ai requisiti minimi igienico-sanitari, con la nota datata 19/05/2011 (prot. n. 129426) il Dirigente del Settore Edilizia Privata comunicava al Sig. Pellegrini il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis L. n. 241/1990, per le seguenti ragioni: *“Non si ritiene di concedere la deroga ai parametri igienico-sanitari in quanto il mutamento di destinazione da uffici ad abitazione comporta per gli occupanti un incremento del tempo di permanenza nei locali in condizioni igienico-sanitarie insufficienti”*.

Il legale incaricato dal controinteressato, in data 08/07/2011, presentava le osservazioni ex art. 10-bis di cui alla L. n. 241/90.

Con il provvedimento del 18-19/07/2011 il Comune, modificando quanto in precedenza comunicato concedeva *“...la deroga di cui all'art.*

119 – comma 1 – del Regolamento Edilizio relativamente alla minore altezza di metri 2,20 di tutti i locali in luogo di metri 2,70 minimo prevista”.

Infine, con il contestuale provvedimento datato 19/07/2011, veniva rilasciato il permesso di costruire n. 1820/11 per la “...ristrutturazione edilizia, con cambio di destinazione d’uso da commerciale a residenziale, per la realizzazione di n. 4 alloggi al piano primo (ammezzato)”.

I ricorrenti adivano questo Tribunale al fine di chiedere l’annullamento degli atti in epigrafe, nonché l’accertamento dell’illegittimità/illiceità dell’intervento edilizio autorizzato dai medesimi atti, per i seguenti motivi:

1. violazione degli artt. 2, 4 e 14 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, laddove si ritiene che l’art. 119, primo comma, del Regolamento edilizio costituisca una fattispecie illegittima in quanto attribuirebbe al Dirigente il potere discrezionale di concedere, relativamente a tutti gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso, la deroga “dalle caratteristiche e dai parametri di abitabilità” quali requisiti igienico-sanitari minimi dei locali abitabili;
2. violazione dell’art. 3 della L. n. 241/90 e dell’art. 14 del D.P.R. 380/2001, nella parte in cui quest’ultimo nel disciplinare il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici e ne limita la possibilità “esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico” (primo comma) e stabilisce, altresì, che l’eventuale deroga deve sempre avvenire “nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza”;
3. violazione dell’art. 35 L. 28/02/1985 n. 47, laddove il permesso di costruire sia stato emanato in via retroattiva;

4. violazione di legge e precisamente dell'art. 11 D.P.R. 06/06/2001 n. 380, rilevando che la domanda di permesso di costruire era stata presentata da un soggetto privo di titolo ai sensi della normativa citata nell'epigrafe, a mente della quale la domanda va sottoscritta da tutti i comproprietari e, nel contempo, che le opere edilizie non riguardino solamente la proprietà esclusiva del richiedente, ma anche le parti comuni dell'edificio.

I ricorrenti concludevano chiedendo sia, l'annullamento degli atti sopra precisati sia, ancora, l'emanazione da parte di questo Tribunale di una pronuncia diretta ad accertare l'illegittimità/illiceità dell'intervento richiesto.

Nel ricorso si costituiva sia, il Comune di Padova sia, i Sigg. Pellegrini Paolino e Minozzi Adriano, questi ultimi in qualità di controinteressati al presente giudizio.

Entrambi detti soggetti sostenevano la tardività e l'inammissibilità del ricorso, oltre alla sua infondatezza nel merito.

Nel corso della Camera di Consiglio del 10 Ottobre 2012 questo Tribunale accoglieva l'istanza cautelare e sospendeva l'efficacia del solo permesso di costruire del 19/07/2011 n. 1829/11.

Con successivi motivi aggiunti veniva impugnato il provvedimento del 09-15/05/2013 (prot. n.0128013) del Comune di Padova avente ad oggetto *“integrazione motivazioni permesso di costruire – Pratica n. 1829/2011”*.

Con detto ultimo provvedimento si precisava che la previsione dell'art.119 comma 1 del Regolamento edilizio consente per i soli edifici

esistenti alla data di entrata in vigore dello stesso di derogare ai parametri igienico sanitari.

All'udienza del 29 Gennaio 2014, uditi i procuratori delle parti costituite, e precisate le rispettive conclusioni, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. In primo luogo è possibile accogliere l'eccezione di tardività proposta nei confronti della costituzione della sola Sig.ra Narpozzi Gioia.

1.1 Sul punto il Comune di Padova ha esibito copia della delega concessa dalla stessa ricorrente e dalla quale è possibile evincere, inequivocabilmente, come quest'ultima fosse a conoscenza dell'esistenza del permesso di costruire di cui si tratta, in quanto nel contenuto della richiesta di accesso era presente l'indicazione, unitamente agli estremi, del titolo autorizzatorio ora impugnato.

1.2 In considerazione di quanto sopra è possibile applicare quel costante orientamento giurisprudenziale in base al quale la piena conoscenza dell'atto lesivo, che determina il "dies a quo" per il computo del termine decadenziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale, non deve essere inteso quale conoscenza piena ed integrale dei provvedimenti che si intendono impugnare. Ciò che è invece sufficiente ad integrare il concetto di piena conoscenza è la percezione dell'esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere percepibile l'attualità dell'interesse ad agire contro di esso.

Si è infatti stabilito che (per tutti si veda Consiglio di Stato sez. III del 28/11/2013 n. 5698) che *“nel processo amministrativo, affinché il termine per*

impugnare inizi a decorrere, non è necessaria la conoscenza completa del contenuto del provvedimento e di tutti gli atti sulla cui base il medesimo è stato adottato; di conseguenza, una volta conosciuti l'Autorità emanante, gli estremi dell'atto, il contenuto dispositivo e lesivo dell'atto, sull'interessato incombe l'onere dell'immediata impugnazione, salva la possibilità di proporre motivi aggiunti ove dalla conoscenza integrale dell'atto emergano ulteriori profili di illegittimità”.

1.3 Nel caso di specie è evidente come sussista la violazione dei principi di cui all'art. 29 del Codice del Processo Amministrativo, nella parte in cui sanciscono i termini entro i quali è possibile esperire ricorso a questo Tribunale e, ciò, considerando che la richiesta di accesso riporta la data del 26/04/2012, mentre il ricorso è stato notificato solo in data 03 Luglio 2012.

1.4 L'impugnazione proposta dalla sola Sig.ra Napozzi Gioia va, pertanto, dichiarata irricevibile per tardività ai sensi di quanto previsto dall'art. 35 comma 1 lett.a) del Codice del Processo Amministrativo.

1.5 Ciò premesso, va comunque rilevato come detta circostanza, considerando la legittimità dell'impugnazione proposta dai rimanenti ricorrenti, non sia di per sé sufficiente a impedire un esame del merito del ricorso di cui si tratta.

2. Deve ritenersi, infatti, infondata l'eccezione di inammissibilità per mancanza di interesse a ricorrere proposta sempre dall'Amministrazione comunale.

2.1 Sul punto va preliminarmente evidenziato che gli attuali ricorrenti sono dei condomini facenti tutti parte del Condominio “Lira”.

2.2 Circostanza analogamente incontestata concerne il fatto che le proprietà esclusive degli stessi condomini sono confinanti con quella (facente parte del medesimo condominio) degli attuali controinteressati.

2.3 Nel ricorso ora sottoposto al presente Collegio gli attuali ricorrenti hanno rilevato che l'intervento di cui si discute, in quanto diretto a realizzare quattro mini appartamenti mutando la destinazione d'uso originariamente prevista come commerciale, avrà l'effetto di comportare un degrado abilitativo all'intero condominio, nonché alle parti comuni dello stesso.

2.4 Detto potenziale pregiudizio economico deve ritenersi effettivamente esistente nel caso di specie, in quanto strettamente correlato al mutamento di destinazione d'uso da commerciale in residenziale sopra citato.

2.5 E' del tutto evidente, infatti, che la realizzazione di mini appartamenti su locali con un'altezza pari a 2,20 metri, non può essere considerata un elemento a sé stante, come asserisce l'Amministrazione comunale, ma è suscettibile di incidere, quanto meno potenzialmente, sul valore economico dell'intero immobile con un potenziale pregiudizio anche per quanto attiene l'utilizzo delle parti comuni.

Si consideri, infatti, come parte ricorrente, nel quarto motivo del ricorso, ha evidenziato come l'intervento di cui si tratta ha l'effetto di pregiudicare le parti comuni dell'edificio.

2.6 Ne consegue che nel caso in esame sussiste sia il requisito della vicinitas (in ragione dell'incidenza degli alloggi su uno stesso condominio) sia, ancora, i presupposti perché si verifichi un'effettiva

lesione, circostanze queste ultime che consentono di ritenere infondata l'eccezione di inammissibilità per mancanza di interesse a ricorrere.

3. Per quanto attiene il merito del ricorso è possibile accoglierlo, ritenendo fondati il primo e il secondo motivo del ricorso principale.

3.1 Con riferimento alla fattispecie in esame va preliminarmente evidenziato come costituisca circostanza confermata da entrambe le parti in giudizio che i locali di cui si tratta non risultano in possesso dei requisiti igienico sanitari, per consentire un'abitazione degli stessi, in quanto questi ultimi hanno un'altezza pari a 2,20 metri e, quindi, inferiore ai 2,70, minimo previsto sia dalle disposizioni contenute nel DM del 05/07/1975.

Detta circostanza era stata, peraltro, espressamente accertata dal parere dell'ULSS di Padova del 04/04/2011.

3.2 Malgrado ciò, il provvedimento impugnato nel concedere il permesso di costruire precisa come, alla fattispecie in esame, sia applicabile l'art. 119 del Regolamento edilizio del Comune di Padova e, ciò, laddove quest'ultimo consente la deroga alle caratteristiche e ai parametri di abitabilità.

3.3 Detta norma prevede, con un contenuto che non può non apparire criptico e che, in quanto tale si presta a differenti interpretazioni, che *“nel caso di edifici esistenti alla data di entrata in vigore del presente R.E. potrà essere concesso, con provvedimento motivato del Dirigente, di mantenere o migliorare le caratteristiche ed i parametri esistenti anche se difformi dalle caratteristiche e dai parametri di abitabilità previsti nel presente RE in relazione alla destinazione del progetto”*.

4. Va sin d'ora premesso come detta disposizione sia da considerare illegittima laddove è diretta a consentire il rilascio di un permesso di costruire in deroga ai requisiti igienico sanitari riconducibili alla legislazione nazionale.

4.1 Sul punto va ricordato che, secondo quanto stabilito dall'orientamento giurisprudenziale prevalente (Consiglio di Stato n. 3034/2013) *“ai sensi dell'art. 35 comma 20, l. 28 febbraio 1985, n. 47 il rilascio del certificato di abitabilità di un fabbricato conseguente al condono edilizio può legittimamente avvenire in deroga solo a norme regolamentari e non anche quando siano carenti le condizioni di salubrità richieste da fonti normative di livello primario, in quanto la disciplina del condono edilizio, per il suo carattere eccezionale e derogatorio, non è suscettibile di interpretazioni estensive e, soprattutto, tali da incidere sul fondamentale principio della tutela della salute con evidenti riflessi sul piano della legittimità costituzionale”*.

4.2 Come correttamente ricorda parte ricorrente analogo principio è stato affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 256/1996 nella parte in cui si è evidenziato che il Comune, nel rilascio del certificato di agibilità deve verificare, non solo che siano rispettate le disposizioni di cui al Testo Unico delle leggi sanitarie, ma ancora deve accertare la sussistenza dei presupposti previsti dalle altre disposizioni di legge in materia di abitabilità e servizi essenziali, risultando possibile derogare alle sole norme regolamentari.

4.3 E', altresì, noto che le disposizioni di cui al D.M. del 5 Luglio 1975 integrano una normativa di rango primario in virtù del rinvio disposto dall'art. 218 del r.d. 27 luglio 1934 n. 1265.

Ne consegue che detta normativa nazionale, diversamente dalle disposizioni integrative e supplementari contenute nei regolamenti comunali di igiene (espressione di esigenze locali e comunque non attuative di norme di legge gerarchicamente sovraordinate), deve considerarsi inderogabile, sia in sede di rilascio del certificato di abitabilità a seguito del condono (T.A.R. Liguria sez. I del 23/03/2012 n. 422) sia, ancora, per quanto concerne l'emanazione di analoghi atti diretti a realizzare un mutamento di destinazione d'uso.

4.4 L'art. 119 sopra citato è, altresì, illegittimo laddove introduce una disposizione dal contenuto evidentemente generalizzato, consentendo interventi (è del tutto irrilevante che si tratti di nuovi permessi di costruire o di costruzioni già realizzate) in deroga ai requisiti igienico sanitari sopra citati anche per quanto riguarda le costruzioni private e, in ciò, determinando un insanabile contrasto tra il contenuto della disposizione in esame e le previsioni contenute nell'art. 14 del Dpr 380/2001 che, a loro volta, permettono l'emanazione di un permesso di costruire in deroga solo ed esclusivamente per quanto riguarda *“gli edifici ed impianti pubblici o di interessi pubblici”*.

4.5 Detta ultima disposizione consente, peraltro, la deroga sopra citata, solo ed esclusivamente, in presenza di un'idonea motivazione e previa adozione di una delibera in tal senso emanata dal Consiglio Comunale, circostanze queste ultime inesistenti nel caso di specie che, al contrario, hanno legittimato l'emanazione di un permesso di costruire in deroga, sulla base di un atto la cui adozione è stata posta in essere dal Dirigente del Comune di Padova.

4.6 Si consideri, ancora, che la fattispecie di cui all'art. 119 del regolamento edilizio in questione, non solo non trova riscontro nella disciplina regionale, ma determina una lesione delle competenze dello Stato, nella parte in cui, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, attribuisce a quest'ultimo, e non al Comune, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

L'esercizio di una potestà concorrente in materia urbanistica, come è noto, consente alle Amministrazioni comunali di prevedere limiti più elevati di quelli minimi previsti dal decreto ministeriale sopracitato, entro i quali avrebbe potuto poi esplicarsi quel potere derogatorio espresso nell'ambito dei principi sopra manifestati.

4.7 E', allora, possibile dichiarare l'illegittimità dell'art. 119 sopra citato nella parte in cui consente, mediante l'emanazione di successivi titoli autorizzatori o edilizi, di disporre una deroga ai requisiti minimi in materia igienico sanitaria, così come previsti dalla normativa nazionale sopra richiamata.

4.8 Detta norma dovrà considerarsi illegittima anche nell'ipotesi in cui venga interpretata per consentire l'emanazione di permessi di costruire in deroga e in violazione dei principi sanciti dall'art. 14 del Dpr 380/2001, disposizione quest'ultima che deve ritenersi pienamente applicabile al caso di specie.

5. L'illegittimità della disposizione sopra citata ha l'effetto di inficiare la legittimità anche del successivo permesso di costruire, emanato sull'unico presupposto della vigenza di detta disciplina.

6. Pur considerando dirimente detta circostanza va rilevato come il permesso di costruire in questione sia affetto, altresì, da vizi propri, risultando fondato il secondo motivo del ricorso.

6.1 L’emanazione di un permesso di costruire in deroga, sia, che si applichi l’art. 14 del Dpr 380/2001 sia, ancora, la disposizione, ora illegittima, e di cui all’art. 119 del Regolamento edilizio, avrebbe richiesto che l’Amministrazione esplicitasse i motivi e le ragioni a fondamento della deroga alle disposizioni igienico-sanitarie e, ciò, sul presupposto che le stesse fossero derogabili.

6.2 Il Comune di Padova avrebbe dovuto manifestare quelle argomentazioni di interesse pubblico che consentivano di derogare ai principi in questione e, ciò, considerando come entrambe le fattispecie di cui alle disposizioni sopra citate determinano una deroga che non può non essere correlata ad una circostanza eccezionale.

6.3 E’ allora evidente che l’Amministrazione nell’emanare il permesso di cui si tratta avrebbe dovuto porre in essere una valutazione delle ragioni poste a fondamento della deroga alle disposizioni igienico – sanitarie e, ciò, nell’espressione di un potere “puramente” discrezionale, del tutto differente rispetto all’esercizio di un’attività vincolata, come avviene nell’emanazione di un permesso di costruire sulla base del procedimento così come delineato dal Dpr 380/2001.

6.4 L’onere motivazionale, era inoltre particolarmente pregnante, considerando come nella fattispecie in esame sussisteva un precedente parere sfavorevole del Settore Igiene Pubblica e, nel contempo, un precedente preavviso di diniego emanato in data 19/05/2011.

6.5 Va, ancora rilevato come l'esistenza di un'attività discrezionale, e non vincolata, non consente di ritenere legittima l'integrazione della motivazione del permesso di costruire, contenuta nel provvedimento del 09-15/05/2013 (prot. n.0128013).

6.6 Sul punto va applicato un costante orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato sez. V del 20/08/2013 n.4194) laddove ha sancito che *“il divieto di integrazione giudiziale della motivazione non ha carattere assoluto, in quanto non sempre i chiarimenti resi nel corso del giudizio valgono quale inammissibile integrazione postuma della motivazione: è il caso degli atti di natura vincolata di cui all'art. 21 octies l. n. 241-1990, nei quali l'amministrazione può dare anche successivamente l'effettiva dimostrazione in giudizio dell'impossibilità di un diverso contenuto dispositivo dell'atto..”*.

6.7 Non è suscettibile, in ultimo, considerare integrato l'onere motivazionale dall'affermazione in base alla quale con l'intervento in questione sarebbero *“mantenute e/o migliorate le caratteristiche e i parametri esistenti”*.

6.8 Una tale affermazione non può non considerarsi del tutto generica ed apodittica, rilevando come detta dicitura si limiti a riproporre il medesimo contenuto di cui all'art. 119 sopra citato, nella parte in cui consente gli interventi in deroga sopra ricordati e, ciò, nell'intento di migliorare le caratteristiche esistenti degli immobili già realizzati.

7. L'accoglimento delle eccezioni sopra rilevate consente di assorbire le ulteriori censure contenute nel ricorso principale di cui si tratta.

8. Va, in ultimo dichiarata inammissibile l'impugnativa proposta con successivi motivi aggiunti e avverso l'atto di integrazione della motivazione del permesso di costruire.

8.1 Con detto provvedimento il Comune di Padova si è limitato a meglio argomentare le ragioni di fatto e di diritto contenute nel permesso di costruire, fornendo dei chiarimenti e, in particolare, precisando l'ambito di incidenza dell'art. 119 del Regolamento edilizio.

8.2 L'esame del contenuto dello stesso provvedimento consente di rilevare l'inesistenza di una successiva attività istruttoria, posta in essere dall'Amministrazione a seguito dell'impugnazione proposta avverso il permesso di costruire sopra citato.

8.3 Ne consegue come detto provvedimento possa essere qualificato quale atto meramente confermativo e, in ciò, applicando quel costante orientamento giurisprudenziale nella parte in cui ha sancito che *“l'atto amministrativo meramente confermativo è quello che richiama, ricordandone il contenuto, un precedente provvedimento, senza che l'Amministrazione abbia proceduto ad alcuna nuova istruttoria e senza alcun nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto in precedenza già considerati* (in questo senso Cons. Stato Sez. IV, 17-09-2013, n. 4602)”.

9. Le caratteristiche sopra rilevate, unitamente alla circostanza che il provvedimento impugnato appare privo di una reale e autonoma capacità lesiva, consentono di dichiarare l'inammissibilità dell'impugnativa proposta con i successivi motivi aggiunti.

10. In conclusione è possibile accogliere parzialmente il ricorso principale, nei limiti di quanto sopra precisato, dichiarando inammissibile l'impugnativa proposta con i successivi motivi aggiunti.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:

accoglie parzialmente, e nei limiti di quanto precisato in parte motiva, l'impugnazione proposta con il ricorso principale;

dichiara inammissibile l'impugnazione proposta con i successivi motivi aggiunti.

Condanna il Comune di Padova e i soggetti controinteressati nel presente giudizio, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che liquida, complessivamente, in Euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre iva, cpa e oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore

Nicola Fenicia, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)